Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVI **Roma** **Sabato, 18 aprile 1925** **Numero 91**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *E. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Taddei Soati.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *B. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne Sua Eccellenza il signor Suad Bey, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Turchia.

Roma, addì 18 aprile 1925.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione internazionale canina, in Bologna.

Con decreto 27 marzo 1925 del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti l'11 corrente reg. n. 5 finanze, foglio n. 156, la Società cinofila e cinegetica emiliana, con sede in Bologna, è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la Esposizione internazionale canina, la mostra delle industrie attinenti alla caccia, l'esposizione di animali da cortile e il concorso cani poliziotti, che avranno luogo a Bologna nei giorni 4, 5 e 6 del corrente mese.

Esposizione delle Belle Arti, in Torino.

Con decreto 30 marzo 1925 del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile detto anno, reg. n. 5 finanze, foglio n. 157, la Società promotrice delle Belle Arti in Torino è stata autorizzata a promuovere, a termine e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la Esposizione delle Belle Arti che avrà luogo in quella città nel corso della primavera del corrente anno.

II Esposizione internazionale dell'acquerello, in Milano.

Con decreto 3 aprile 1925 del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti l'11 detto, reg. n. 5 finanze, foglio n. 158, la Società per le Belle Arti ed esposizione permanente di Milano e l'Associazione degli acquerellisti lombardi sono state autorizzate a promuovere, a termine e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la II Esposizione internazionale dell'acquerello che avrà luogo in quella città nel corso del mese di aprile 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 666.

REGIO DECRETO 26 marzo 1925, n. 402.

Cessazione del corso legale e prescrizione delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 di vecchio tipo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, contenente provvedimenti pel riordinamento della minuta circolazione;

Visto l'art. 5 del citato R. decreto-legge, che autorizza a fissare mediante decreti Reali i termini di cessazione del corso legale e della prescrizione delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 di vecchio tipo;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le monete di bronzo da centesimi 5 e 10 di vecchio tipo, di conio nazionale, cesseranno d'avere corso legale col 30 giugno 1925 e quelle che non saranno presentate per il cambio con altra valuta avente corso legale nel Regno alla Tesoreria centrale, alle sezioni di Regia tesoreria provinciale e coloniale, ai contabili finanziari e agli uffici postali e ferroviari, entro tale data, saranno senz'altro prescritte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 75. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 667.

REGIO DECRETO 18 marzo 1925, n. 408.

Modifiche ai Regi decreti 13 novembre 1924, n. 1860; 30 novembre 1924, n. 2161; 30 novembre 1924, n. 2259; 8 febbraio 1925, n. 230, riguardanti rispettivamente le Università libere di Ferrara, di Perugia, di Camerino e di Urbino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 99 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con Nostro decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Veduto il Nostro decreto 25 settembre 1924, n. 1585;

Veduti i Nostri decreti 13 novembre 1924, n. 1860; 30 novembre 1924, n. 2161; 30 novembre 1924, n. 2259, e 8 febbraio 1925, n. 230;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni dei Nostri decreti 13 novembre 1924, numero 1860, 30 novembre 1924, n. 2161; 30 novembre 1924, n. 2259, e 8 febbraio 1925, n. 230, in virtù dei quali sono riconosciute come università libere appartenenti alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102, rispettivamente le Università di Ferrara, di Perugia, di Camerino e di Urbino, hanno effetto a decorrere dal 1° dicembre 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 82. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 668.

REGIO DECRETO 1° marzo 1925, n. 413.

Sessione straordinaria di esami per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1909, n. 664, che approva il regolamento per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Visto il Nostro decreto 31 agosto 1910, n. 821, col quale vengono modificati gli articoli 1, 3, 4, 5, 15 del regolamento sopra citato;

Visto il Nostro decreto 7 dicembre 1913, n. 1442;

Ritenuta l'opportunità di indire per il 1925 una sessione straordinaria di esami per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sessione straordinaria di esami per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia, di cui all'art. 2 del Regio decreto 29 luglio 1909, n. 664, avrà luogo per l'anno 1925 entro il mese di maggio presso i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Bari, Genova, Napoli, Roma e Venezia; presso i Regi istituti commerciali di Ancona, Bologna, Firenze, Milano « Quintino Sella », Padova, Palermo, Torino e Trieste e presso i Regi istituti tecnici di Cagliari, Cosenza, Cremona, Messina, Perugia, Piacenza, Trapani.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate dal Regio provveditore agli studi per gl'istituti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o dal rispettivo Consiglio di amministrazione per gl'istituti dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Per l'ammissione all'esame di abilitazione è richiesto uno dei titoli seguenti:

a) il diploma di licenza liceale o di maturità (classica o scientifica);

b) il diploma di licenza dall'istituto tecnico o nautico o di abilitazione tecnica;

c) il diploma di licenza normale o di abilitazione magistrale;

d) il diploma di licenza da un istituto commerciale Regio o pareggiato.

E' considerato titolo valido per l'ammissione all'esame sopra indicato anche la licenza limitata dal liceo o dalla sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico.

E' considerato altresì titolo valido per l'ammissione all'esame suddetto il diploma di abilitazione all'insegnamento della calligrafia o del disegno corredato da un certificato dal quale risulti che il candidato è insegnante di scuola media iscritto in ruolo transitorio ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, o è stato incaricato dell'insegnamento della calligrafia o del disegno nelle scuole medie (governative o pareggiate) per un periodo non inferiore a tre anni scolastici.

Art. 3.

I candidati presenteranno la domanda di ammissione al capo dell'istituto presso il quale intendono sostenere gli esami non oltre il 15 aprile 1925.

Il candidato dovrà versare all'ufficio di segreteria la tassa di L. 125. Da questa somma saranno dedotte L. 10 per spese inerenti all'esame e per diritti di segreteria e L. 15 da versarsi all'Erario per diritto di diploma. Il rimanente sarà ripartito a titolo di propina tra i membri della Commissione esaminatrice.

Art. 4.

Il capo dell'istituto, con apposito avviso, indicherà prima del 30 aprile i giorni nei quali avranno luogo le prove d'esame.

Art. 5.

Per la sessione di esame stabilita dal presente decreto saranno applicabili in quanto non è diversamente da esso decreto disposto le norme dei Regi decreti 29 luglio 1909, n. 664; 31 agosto 1910, n. 821; 7 dicembre 1913, n. 1442, e 22 febbraio 1923, n. 664.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 87. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 669.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1925, n. 416.

Assunzione temporanea di personale straordinario per l'esecuzione di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di autorizzare i capi degli uffici regionali e provinciali, da esso dipendenti, che ne facciano motivata proposta, ad assumere personale straordinario entro i limiti numerici e di tempo strettamente indispensabili per sopperire alla eventuale temporanea deficienza di personale tecnico di ruolo, in rapporto alle straordinarie esigenze dei servizi.

Il detto personale sarà scelto a preferenza fra ex-combattenti, con particolare riguardo ai mutilati e agli invalidi di guerra, fisicamente idonei, e le relative assunzioni saranno regolate da appositi contratti di lavoro conformi ai tipi che, per le diverse categorie di personale, saranno approvati dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze.

Ciascuno dei detti contratti sarà registrato col diritto fisso di L. 100 a carico dell'interessato.

Art. 2.

Le spese per il pagamento delle competenze al personale indicato nel precedente articolo graveranno su apposito fondo da iscriversi in separato capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, mediante prelevamenti dalle somme stanziate per le opere e non potranno superare il 3 per cento dell'importo effettivamente erogato per i lavori.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° maggio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 99. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 670.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1925, n. 414.

Supplemento di indennità di caroviveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° aprile 1925 e fino al 30 giugno 1926 gli esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, al personale dei quali viene applicato il R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, nel caso in cui riconoscano di dover concedere al personale dipendente un assegno mensile a titolo di supplemento di indennità di caro-viveri, potranno essere autorizzati, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, se trattisi di servizi extraurbani, o del Prefetto, sentiti gli Enti concedenti e il Circolo ferroviario di ispezione, se trattisi di servizi urbani, ad apportare modificazioni nelle condizioni di trasporto, nonchè aumenti, supplementi e ritocchi delle tariffe nella misura che, caso per caso, risulterà necessaria.
I proventi derivanti dai predetti aumenti di tariffa sono esclusi dalla partecipazione dello Stato e degli Enti locali ai prodotti lordi di esercizio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 97. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 671.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1925, n. 415.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che istituì l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese;
Vista la legge 23 settembre 1920, n. 1365, con la quale venne modificato e convalidato il citato decreto;
Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 543, col quale, in virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, fu sciolto, a decorrere dal 16 marzo detto, il Consiglio di amministrazione dell'Ente e ne furono affidate le attribuzioni all'ing. Gaetano Postiglione, stabilendosi che, in qualità di Regio commissario, le avrebbe esercitate fino a nuove disposizioni;
Ritenuta l'opportunità di ripristinare l'Amministrazione normale prevista della legge istituzionale dell'Ente;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 15 aprile 1925 il Regio commissario dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, nominato col R. decreto 4 marzo 1923, n. 543, cessa dalle sue funzioni ed il Consiglio di amministrazione dell'Ente è ricostituito. Esso sarà composto di un presidente, di un vice-presidente, nominati per decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri e di:

a) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal Ministero dei lavori pubblici;
b) un membro nominato dal Ministero dell'interno;
c) un membro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;
d) un membro nominato dal Ministero delle finanze;
e) nove membri eletti dai Consigli provinciali delle Puglie e di Basilicata, anche fuori dei componenti i Consigli stessi, in ragione di due per ciascuna Provincia pugliese ed uno per la provincia di Potenza.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 98. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 672.

REGIO DECRETO 9 aprile 1925, n. 417.

Disposizioni per i cantonieri addetti alle strade che passano in gestione dallo Stato agli Enti locali e viceversa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 22 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la posizione economica e giuridica dei cantonieri addetti a strade che in dipendenza della nuova classificazione passano in gestione dallo Stato agli Enti locali e viceversa: e ciò in attesa che vengano emanate le altre norme occorrenti per la esecuzione del predetto R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I cantonieri addetti alla manutenzione di strade che per effetto della nuova classifica devono passare in gestione di altro Ente, passeranno alla dipendenza dell'Amministrazione dell'Ente medesimo agli effetti disciplinari rimanendo nei ruoli dell'Amministrazione dalla quale furono nominati. Questa continuerà a corrispondere gli assegni ad essi dovuti e delle somme all'uopo erogate sarà tenuto conto nella liquidazione dei contributi che sarà effettuata in base alle norme vigenti al momento in cui detta liquidazione avrà luogo.

A coprire le vacanze che si verificheranno nei tronchi di strade passate in gestione dello Stato, verranno chiamati i cantonieri del ruolo governativo, ai quali sarà corrisposto il trattamento comune per questo personale qualunque sia il trattamento goduto dal personale dell'Ente locale che precedentemente alla nuova classifica provvedeva alla manutenzione stradale.

Le norme di cui sopra si applicheranno sempre che in dipendenza dei passaggi di gestione delle strade non sia possibile in tutto od in parte trasferire i cantonieri da un tronco all'altro in corrispondenza dei passaggi verificatisi, per modo che ciascuno degli Enti possa continuare a mantenere alla esclusiva sua dipendenza i cantonieri dei propri ruoli.

Il presente decreto avrà applicazione dal 1° luglio 1924 e cesserà di avere efficacia dal giorno in cui entrerà in vigore il regolamento di applicazione del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 100. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 673.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1925, n. 426.

Nuova imposta sulla produzione dei fiammiferi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto n. 560 dell'11 marzo 1923, col quale a decorrere dal 1° giugno 1923 venne abolito il monopolio di vendita dei fiammiferi ed istituita in sua vece una imposta di produzione;

Visto l'art. 1 del predetto Nostro decreto che determina la misura dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La imposta su la fabbricazione dei fiammiferi di cera e di legno (paraffinati) è modificata come appresso a decorrere dal 20 aprile 1925:

Pei fiammiferi di cera: in scatole con 100 fiammiferi da L. 0.20 a L. 0.275 per ogni scatola.

Pei fiammiferi di legno paraffinati:

in bustine di cartone, con 28 fiammiferi tipo Minerva, da L. 0.15 a L. 0.19 per ogni bustina;

in scatole con 200 fiammiferi uso camera, da L. 0.60 a L. 0.84 per ogni scatola;

in scatole con 30 fiammiferi contro-vento, da L. 0.40 a L. 0.56 per ogni scatola;

in scatole con 50 fiammiferi di sicurezza di tipo svedese, da L. 0.10 a L. 0.133 per ogni scatola.

Resta invariata la misura dell'attuale imposta pei fiammiferi di legno solforati in L. 0.10 per ogni busta, astuccio o gamella con 100 fiammiferi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 101. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 674.

REGIO DECRETO 19 marzo 1925, n. 385.

Istituzione di un Regio vice consolato in Alessandretta in sostituzione della Regia agenzia consolare ivi esistente.

N. 385. R. decreto 19 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la Regia agenzia consolare in Alessandretta è soppressa, ed è istituito un Regio vice consolato nella stessa città, alla dipendenza del Regio consolato in Aleppo, con l'annuo assegno da corrispondersi al titolare di L. 10,000 e la quota massima da ammettersi a rimborso per spese d'ufficio, di L. 5000 oro annue.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 aprile 1925.
Scioglimento del Consiglio comunale di Alife (Caserta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 5 aprile 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Alife, in provincia di Caserta.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Alife, come è stato accertato da una recente inchiesta, ha svolto un'azione deficiente, irregolare e partigiana, che ha gravemente disorganizzato la civica azienda e determinato nell'ambiente locale un vivo e diffuso malcontento.

Gli uffici comunali sono in disordine e mancanti di importanti registri; in abbandono i servizi pubblici e particolarmente quelli relativi all'igiene, alla sanità, all'annona, alla manutenzione stradale; critica, se pure non esattamente accertabile per la mancanza delle scritture contabili, la situazione finanziaria dell'Ente. Il patrimonio del Comune non è tutelato Irregolarità e abusi sono stati accertati nell'impegno e nel pagamento delle spese e nella esecuzione di lavori pubblici. Alcuni amministratori risultano interessati in servizi e forniture comunali

Tale stato di cose ha acuito il fermento della popolazione e le animosità e i contrasti fra i partiti locali, per cui il Prefetto, in vista della tensione degli animi, che faceva temere gravi perturbamenti, ha sospeso l'Amministrazione ai sensi dell'art. 105 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839

Permanendo tale situazione e poichè il disordine in cui versa la civica azienda richiede, a porvi riparo, un congruo periodo di gestione straordinaria, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915. n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Alife, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Michele Del Vecchio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma. addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 20 al 26 aprile 1925, è stata fissata in L. 471 rappresentanti 100 dazio nominale e 371 aggiunta cambio.

Cambio dei biglietti del Banco di Napoli nella provincia di Parma.

Si previene il pubblico che la Cassa centrale per le Casse rurali cattoliche d'Italia con sede in Parma, a mezzo dei propri stabilimenti, per interceduti accordi col Banco di Napoli, a norma dell'art. 9 del testo unico di leggi sugli istituti di emissione approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n 204, eserciterà la rappresentanza dello stesso Banco nella provincia di Parma, e per l'effetto procederà al baratto dei biglietti emessi dall'Istituto rappresentato nei modi determinati dall'art 8 del detto testo unico. Inoltre opererà il pagamento dei titoli all'ordine pagabili a vista (vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito, ecc.) che il Banco di Napoli ha facoltà di emettere in forza del sopraricordato testo unico di leggi.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 84

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 16 aprile 1925

	Media		Media
Parigi	126 36	Belgio	123 11
Londra	116 72	Olanda	9 74
Svizzera	471 20	Pesos oro	21 20
Spagna	347 58	Pesos carta	9 38
Berlino (marco oro)	5 81	New-York	24 386
Vienna (Shilling)	3 41	Russia	121 —
Praga	72 35	Belgrado	39 50
Dollaro canadese	24 35	Budapest	0 034
Romania	11 —	Oro	470 54

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 15
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	52 33
	5.00 % netto	97 72
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	77 88

Bollettino N. 85

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 17 aprile 1925

	Media		Media
Parigi	127 87	Belgio	123 27
Londra	116 342	Olanda	9 745
Svizzera	469 94	Pesos oro	21 20
Spagna	347 92	Pesos carta	9 32
Berlino (marco oro)	5 79	New-York	24 328
Vienna (Shilling)	3 46	Russia	121 —
Praga	72 25	Belgrado	39 40
Dollaro canadese	24 31	Budapest	0 034
Romania	10 —	Oro	469 42

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 87
	3.50 % » (1902)	73 75
	3.00 % lordo	52 33
	5.00 % netto	97 69
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	78 60

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Cassano Spinola	Alessandria	1	Domenica dalle ore 14 alle 17.
Lu	Alessandria	1	Martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Ponzone	Alessandria	1	Domenica e giovedì dalle ore 8 alle 15.
Tortona	Alessandria	1	Lunedì e venerdì dalle ore 9 alle 17.
Vesime	Alessandria	1	Sabato e domenica dalle ore 8 alle 15.
Campotosto	Aquila	1	Domenica dalle ore 9 alle 14.
Sassa	Aquila	1	Giovedì dalle ore 9 alle 14.
Ancona	Ancona	1	Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.
San Sepolcro	Arezzo	1	Martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12.
Stia	Arezzo	1	Martedì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Grottammare	Ascoli Piceno	1	Domenica dalle ore 10 alle 16.
Venarotta	Ascoli Piceno	1	Domenica dalle ore 9 alle 12.
Asti	Asti	3	Il 1° posto: Lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30 d'inverno; dalle ore 8 alle 11 e dalle 15 alle 17 d'estate. Il 2° posto: Martedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30 d'inverno; dalle ore 8 alle 11 e dalle 15 alle 17 d'estate. Il 3° posto: Mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30 d'inverno; dalle ore 8 alle 11 e dalle 15 alle 17 d'estate.
Santo Stefano Belbo	Asti	2	Il 1° posto: Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Il 2° posto: Mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 18.
Cappadocia	Avezzano	1	Prima e terza domenica del mese dalle ore 9 alle 13.
Castelfranco in Miscano	Benevento	1	Domenica e lunedì.
Pietralcina	Benevento	1	Domenica.
S. Arcangelo Trimonte	Benevento	1	Domenica dalle ore 8 alle 13.
Sarnico	Bergamo	1	Giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 17.
Candelo	Biella	1	Martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Zubiena	Biella	1	Lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Bologna	Bologna	3	Il 1° posto: Martedì, giovedì e sabato dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 17. Il 2° posto: Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Il 3° posto: Tutti i giorni non festivi dalle ore 9 alle 17.
Loiano	Bologna	1	Domenica dalle ore 9 alle 12.
Molinella	Bologna	1	Giovedì dalle ore 9 alle 12.
Brescia	Brescia	2	Il 1° posto: Mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Il 2° posto: Idem.
Oriano	Brescia	1	Lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Palazzolo sull'Oglio	Brescia	1	Domenica e mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Cagliari	Cagliari	1	Lunedì e martedì dalle ore 16 alle 18.
Quartu Sant'Elena	Cagliari	1	Martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Caltagirone	Caltagirone	1	Martedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (1° ottobre-31 marzo); dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (1° aprile-30 settembre).
Mineo	Caltagirone	1	Martedì, giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (1° ottobre-31 marzo); dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (1° aprile-30 settembre).
S. Michele di Ganzaria	Caltagirone	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (1° ottobre-31 marzo); dalle 9 alle 12

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
			e dalle 15 alle 18 (1° aprile-30 settembre).
Aidone	Caltanissetta	1	Giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 16 (1° ottobre-31 marzo); dalle 8 alle 13 e dalle 17 alle 20 (1° aprile-30 settembre).
Caltanissetta	Caltanissetta	2	Il 1° posto: martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 (1° ottobre-31 marzo); dalle 8 alle 12 e dalle 17 alle 19 (1° aprile-30 settembre). Il 2° posto: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 (1° ottobre-31 marzo); dalle 8 alle 12 e dalle 17 alle 19 (1° aprile-30 settembre).
Campobasso	Campobasso	1	Lunedì, sabato e domenica, dalle ore 9 alle 13.
Cercemaggiore	Campobasso	1	Domenica e giovedì.
San Giovanni in Galdo	Campobasso	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 13.
Sepino	Campobasso	1	Lunedì e domenica dalle ore 9 alle 13.
Lomello	Casale Monferrato	1	Mercoledì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Villadeati	Casale Monferrato	1	Tutti i giorni dalle ore 9 alle 17.
Galluccio	Cassino	1	Domenica dalle ore 10 alle 14.
Picinisco	Cassino	1	Domenica dalle ore 10 alle 14.
Piedimonte S. Germano	Cassino	1	Giovedì, dalle ore 10 alle 14.
Pontecorvo	Cassino	1	Lunedì dalle ore 10 alle 14.
Roccasecca	Cassino	1	Mercoledì dalle ore 10 alle 14.
San Donato Val di Comino	Cassino	1	Domenica dalle ore 10 alle 14.
Catania	Catania	1	Giovedì, venerdì, sabato e domenica per turno dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (1° ottobre-31 marzo); dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (1° aprile-30 settembre).
Giarre	Catania	1	Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (1° ottobre-31 marzo); dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (1° aprile-30 settembre).
Misterbianco	Catania	1	Mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (1° ottobre-31 marzo); dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (1° aprile-30 settembre).
Randazzo	Catania	1	Sei giorni la settimana, cioè tre giorni per ciascun notaro alternativamente: il lunedì, sabato e domenica; il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (1° ottobre-31 marzo), e dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (1° aprile-30 settembre).
Davoli	Catanzaro	1	I primi tre giorni di ogni mese ed i primi tre giorni della 2ª quindicina di ogni mese dalle ore 10 alle 15.
San Valentino in Abruzzo	Chieti	1	Martedì e mercoledì dalle ore 9 alle 14.
Albese	Como	1	Venerdì dalle ore 10 alle 15.
Castiglione d' Intelvi	Como	1	Martedì e mercoledì dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 18.
Dongo	Como	1	Lunedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12.
Bocchigliero	Cosenza	1	Domenica dalle ore 9 alle 13.
Celico	Cosenza	1	Ultimo giovedì di ogni mese dalle ore 10 alle 13.
Rogiano Gravina	Cosenza	1	Il 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 9 alle 13.
Crema	Cremona	1	Sabato e martedì della 1ª settimana di ogni mese e martedì, mercoledì e giovedì della 4ª settimana di ogni mese dalle ore 10 alle 14.
Alba	Cuneo	2	Il 1° posto: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle 12; giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 17; domenica dalle 9 alle 12. Il 2° posto: giovedì e sabato dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Chiusa di Pesio	Cuneo	1	Giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica dalle 9 alle 12
Prazzo	Cremona	1	Venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; domenica dalle 9 alle 12.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Codigoro	Ferrara	1	Mercoledì e giovedì dalle 9 alle 14.
Cantagallo	Firenze	1	Domenica dalle ore 10 alle 14
Firenze	Firenze	1	Giovedì dalle ore 9 alle 12.
Pistoia	Firenze	1	Mercoledì e giovedì dalle ore 14 alle 17.
Prato in Toscana	Firenze	2	Pel 1° e 2° posto: lunedì e mercoledì dalle ore 14 alle 17.
Foggia	Foggia	1	Sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; domenica dalle 9 alle 12.
Bertinoro	Forlì	1	Martedì, mercoledì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12.
Castrocaro, frazione di Terra del Sole	Forlì	1	Martedì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Ceprano	Frosinone	1	Lunedì e martedì dalle ore 9 alle 12.
Veroli	Frosinone	1	Lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 16.
Genova	Genova	1	Mercoledì dalle ore 10 alle 12.
Ardore	Gerace Marina	1	Domenica dalle ore 9 alle 16.
Platì	Gerace Marina	1	Giovedì, venerdì e domenica dalle ore 8 alle 13 (1° aprile-30 settembre) e dalle 9 alle 14 (1° ottobre-31 marzo).
Stilo	Gerace Marina	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 14 (1° ottobre-31 marzo) e dalle 8 alle 15 (1° aprile-30 settembre).
Girgenti	Girgenti	1	Martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 12 alle 14 (1° aprile-30 settembre) e dalle 12 alle 13.30 (1° ottobre-31 marzo).
Licata	Girgenti	1	Lunedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Massa Marittima	Grosseto	1	Giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12.
Ivrea	Ivrea	1	Martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Francavilla sul Sinni	Lagonegro	1	Ogni domenica dalle ore 10 alle 12.
Petina	Lagonegro	1	Ogni domenica dalle ore 9 alle 12.
Lanciano	Lanciano	1	Domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Roccaspinalveti	Lanciano	1	Domenica dalle ore 9 alle 13.
Gagliano del Capo	Lecce	1	Domenica dalle ore 8 alle 13.
Gallipoli	Lecce	1	Mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18; domenica dalle 9 alle 12.
Nardò	Lecce	1	Mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
San Pancrazio Salentino	Lecce	1	Domenica dalle ore 8 alle 13.
Surbo	Lecce	1	Domenica dalle ore 14 alle 19 durante l'inverno; dalle 16 alle 21 nel resto dell'anno
Livorno	Livorno	1	Domenica, martedì e giovedì dalle ore 10 alle 12 nei giorni festivi; dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 nei giorni feriali.
Pausula	Macerata	1	Domenica dalle ore 9 alle 13.
San Severino Marche	Macerata	1	Giovedì e sabato dalle ore 8 alle 9 e dalle 13 alle 16.
Rionero in Vulture	Melfi	1	Lunedì e martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 15.
Barcellona Pozzo di Gotto	Messina	1	Martedì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 16.
Casalvecchio Siculo	Messina	1	Martedì dalle ore 8 alle 13.
Castroreale	Messina	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 16.
Malvagna	Messina	1	Martedì, giovedì e domenica dalle ore 9 alle 16.
Messina	Messina	1	Lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 16
Novara di Sicilia	Messina	1	Lunedì, giovedì e domenica dalle ore 9 alle 16.
Santa Lucia del Mela	Messina	1	Sabato e domenica dalle ore 8 alle 13.
Angera	Milano	1	Lunedì dalle ore 15 alle 17; martedì dalle 9 alle 13.
Milano	Milano	2	Pel 1° e 2° posto: ogni giorno. Nei giorni feriali dalle ore 9 alle 16; nei giorni festivi dalle 9 alle 12.
Rho	Milano	1	Lunedì dalle ore 8 alle 14.
Tradate	Milano	1	Martedì e giovedì dalle ore 8 alle 12
Varese	Milano	1	Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 16.
Maranello	Modena	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Modena	Modena	2	Per entrambi i posti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Nonantola	Modena	1	Mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12.
Modica	Modica	1	Lunedì, martedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (1° ottobre-31 marzo); dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (1° aprile-30 settembre).
Afragola	Napoli	1	Martedì, giovedì e domenica dalle ore 9 alle 13.
Cercola	Napoli	1	Domenica dalle ore 9 alle 13.
Marigliano	Napoli	1	Martedì e sabato dalle ore 9 alle 14.
Massalubrense	Napoli	1	Domenica dalle ore 9 alle 13.
Napoli	Napoli	5	Per tutti i posti: ogni giorno meno i festivi, avvicendandosi in tre turni settimanali, in modo che ciascun notaio assista all'ufficio due giorni consecutivi per settimana, dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Qualiano	Napoli	1	La domenica di ogni 15 giorni dalle ore 9 alle 13.
Curinga	Nicastro	1	Ogni sabato dalle ore 18.30 alle 20 (1° aprile-30 settembre); dalle 17 alle 19 (1° ottobre - 31 marzo).
Cerano	Novara	1	Martedì, venerdì e domenica dalle ore 12 alle 16.
Galliate	Novara	1	Venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30; domenica dalle 9.30 alle 11.30.
Gozzano	Novara	1	Martedì, mercoledì e sabato dalle 8 alle 12.
Sostegno	Novara	1	Martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica dalle 9 alle 12.
Valduggia	Novara	1	Mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30; domenica dalle 9.30 alle 11.30.
Macomer	Oristano	1	Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Santu Lussurgiu	Oristano	1	Lunedì, martedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Sedilo	Oristano	1	Lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Sorgono	Oristano	1	Martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Padova	Padova	1	Martedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Palermo	Palermo	1	Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30; domenica dalle 9.30 alle 11.30.
Terrasini	Palermo	1	Giovedì e domenica dalle ore 13 alle 18.
Santa Maria Maggiore	Pallanza	1	Mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.
Corteolona	Pavia	1	Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Bastia	Perugia	1	Venerdì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Gubbio	Perugia	1	Lunedì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Farini d'Olmo	Piacenza	1	Martedì dalle ore 9 alle 14.
Monticelli d'Ongina	Piacenza	1	Lunedì e giovedì dalle ore 7 alle 12.
Romagnese	Piacenza	1	Domenica dalle ore 12 alle 16.
Peccioli	Pisa	1	Domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Riparbella	Pisa	1	Giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Cancellara	Potenza	1	Giovedì dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Castelgrande	Potenza	1	Domenica e lunedì dalle ore 15 alle 18.
Montemurro	Potenza	1	Lunedì e venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Fiumara	Reggio Calabria	1	Domenica dalle ore 9 alle 12.
Castellarano	Reggio Emilia	1	Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Montecchio	Reggio Emilia	1	Giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; mercoledì dalle 9 alle 12.
Scandiano	Reggio Emilia	1	Lunedì, martedì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Roma	Roma	1	Mercoledì dalle ore 9 alle 13.
Campania	Salerno	1	Domenica dalle ore 9 alle 12.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Cava dei Tirreni	Salerno	1	Martedì dalle ore 9 alle 12.
Mercato San Severino	Salerno	1	Sabato dalle ore 9 alle 12.
Positano	Salerno	1	Il primo e terzo lunedì di ogni mese dalle ore 9 alle 12.
Striano	Salerno	1	Domenica dalle ore 9 alle 14.
San Remo	San Remo	1	Martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; la terza domenica del mese dalle 9 alle 12.
Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1	Mercoledì dalle 9.30 alle 14.30.
Cervino	Santa Maria Capua Vetere	1	Mercoledì dalle ore 9 alle 14.
Piedimonte d'Alife	Santa Maria Capua Vetere	1	Lunedì e venerdì dalle ore 9 alle 12.
Saviano	Santa Maria Capua Vetere	1	Domenica dalle ore 9 alle 14.
Ossi	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12.
Terranova Pausania	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12.
Torralba	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12.
Andora	Savona	1	Martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Pietra Ligure	Savona	1	Martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Bisacquino	Sciacca	1	Domenica di ogni settimana, alternativamente con l'altro notaio, ed a cominciare da quest'ultimo, dalle ore 15 alle 20.
Casole d'Elsa	Siena	1	Mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Montepulciano	Siena	1	Venerdì e domenica dalle 9 alle 14.
Siena	Siena	2	Il 1° posto: mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Il 2° posto: martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Palazzolo Acreide	Siracusa	1	Giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (1° ottobre-31 marzo); dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (1° aprile-30 settembre).
Traona	Sondrio	1	Domenica dalle ore 13 alle 16.
Pontremoli	Spezia	1	Domenica, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 14.
Pescocostanzo	Sulmona	1	Martedì e venerdì dalle ore 9 alle 14.
Pratola Peligna	Sulmona	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 14.
Fragagnano	Taranto	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.
Martina Franca	Taranto	1	Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Castiglione Messer Raimondo	Teramo	1	Ogni domenica dalle ore 9 alle 12
Silvi	Teramo	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Gratteri	Termini Imerese	1	Domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Montemaggiore Belsito	Termini Imerese	1	Martedì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Termini Imerese	Termini Imerese	1	Mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica dalle 9 alle 12.
Orvieto	Terni	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12.
Ciriè	Torino	1	Venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17; domenica dalle 9 alle 12.
Fenestrelle	Torino	1	Martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; domenica dalle 9 alle 12.
Lanzo Torinese	Torino	1	Lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17; domenica dalle 9 alle 12.
Susa	Torino	1	Martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica dalle 9 alle 12.
Torino	Torino	4	Il 1° posto: mercoledì e giovedì; Il 2° posto: martedì e mercoledì; Il 3° posto: mercoledì e giovedì; Il 4° posto: mercoledì e venerdì; dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.
Barletta	Trani	1	Mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Alcamo	Trapani	1	Giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 15.
Mazzara del Vallo	Trapani	1	Giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 14.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Salaparuta	Trapani	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 14.
Ampezzo	Udine	1	Lunedì e giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica dalle 10 alle 12.
Cividale	Udine	1	Martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica dalle 10 alle 12.
Faedis	Udine	1	Lunedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica dalle 10 alle 12.
Spilimbergo	Udine	1	Lunedì e giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica dalle 10 alle 12.
Udine	Udine	1	Lunedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Santo Stino di Livenza	Venezia	1	Tutti i venerdì dalle ore 9 alle 12 ed il terzo venerdì del mese dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Venezia	Venezia	1	Lunedì e giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Legnago	Verona	1	Venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle 9 alle 12.
Verona	Verona	1	Lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Zevio	Verona	1	Giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica dalle 9 alle 12.
Castelgomberto	Vicenza	1	Mercoledì e sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Vicenza	Vicenza	1	Lunedì e giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

La domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 3 deve presentarsi al procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544 e dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della citata legge 16 febbraio 1913, corredati di doppio elenco in carta libera.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato dai Regi decreti sopra menzionati:

a) per i candidati notari:

1. Estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;
2. Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;
3. Certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;
4. Certificato generale del casellario;
5. Certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il Tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza e dal quale risulti se e quali procedimenti penali siano eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;
6. Diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;
7. Certificato d'iscrizione nel registro dei praticanti notari;
8. Certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;
9. Certificato dell'esame di idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante.

b) Per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1. Attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è iscritto nel ruolo dei notai esercenti nel distretto stesso, con l'indicazione della data di tale iscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;
2. Tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al numero 2 lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura, e legalizzati ai termini del R. decreto legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata e in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati anteriormente, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, non sarà tenuto conto delle altre domande, anche in applicazione del divieto di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2019.

Per tutti i concorsi pubblicati nel presente bando, anche se per posti vacanti in distretti diversi, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile succitato, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784).

Si ravvisa utile, da ultimo, riportare qui appresso, per norma degli interessati, il disposto dell'art. 12, comma 1°, del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124:

« Finchè in un distretto si trovino in esercizio notari, i quali occupino posti soppressi, secondo la tabella formata o modificata ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, oppure siano stati traslocati al capoluogo in soprannumero, giusta il disposto dell'articolo 10 del presente decreto, nei concorsi per tale distretto sarà data la preferenza, su ogni altro concorrente, ai notari in esercizio nel distretto medesimo alla data di pubblicazione del concorso. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notari rimasti o aggiunti in soprannumero ».

Si richiama altresì l'attenzione degli interessati sulle disposizioni degli articoli 11 e 13 dello stesso Regio decreto-legge riguardanti l'obbligo, da parte dei notari assegnati temporaneamente in soprannumero al capoluogo di un distretto, di concorrere per una sede vacante nel distretto medesimo, e la preferenza nella scelta concessa in determinate condizioni ai notari che avevano i requisiti per la temporanea assegnazione anzidetta.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.